

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1 del 2 febbraio 2019

OGGETTO: Avvio del procedimento di annullamento Avviso pubblico selezione Direttore APSP Centro Residenziale “Matteo Remaggi”

Il giorno 2 febbraio 2019 alle ore 9.30 nella sede dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i membri contrassegnati e sotto riportati:

- Peter Lewis Geti
- Sauro Giuntini
- Lorenzo Rossi
- Dario Marzini
- Annaliza Cammellini

Presiede la seduta l'Avv. Peter Lewis Geti nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato che con l'avviso di selezione del nuovo direttore, pubblicato l'11 ottobre 2018, l'Azienda ha previsto tra gli altri requisiti generali e speciali per la partecipazione alla selezione (art. 4): la cittadinanza italiana o di un paese membro dell'unione europea; l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; il godimento dei diritti civili e politici; l'adeguata conoscenza della lingua italiana; l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il candidato e l'azienda nel suo complesso; età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo; l'idoneità fisica all'impiego; il diploma di laurea, quinquennale specialistica o magistrale ovvero equivalente; la comprovata esperienza nella gestione manageriale di strutture, pubbliche o private, complesse, con un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio di 1,5 milioni di euro; la conoscenza del sistema dei servizi socio-sanitari nazionale e regionale; la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; il possesso della patente di

guida di tipo B; il non essere stati precedentemente decaduti, destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego pubblico per motivi disciplinari o a sensi dell'art. 127, 1°, lett. d), d.P.R. 3/1957; non avere riportato condanne penali o non essere oggetto di procedimenti penali in corso; l'aver assolto gli obblighi di leva militare, ove sussistenti.

Considerato che il bando prevedeva (art. 5) che le domande di partecipazione alla selezione dovevano contenere l'indicazione *«a pena di inammissibilità della domanda stessa, tutte le informazioni di rito, specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e sottoscritta in calce autografa o digitalmente»*. Alla domanda dovevano altresì essere allegati: la fotocopia del documento di identità del candidato; il *curriculum vitae et studiorum* «secondo il c.d. formato europeo», sottoscritto, *«che espliciti e articoli le attività svolte, l'esperienza professionale e i titoli acquisiti»*; l'indicazione *«della pubblica amministrazione ovvero l'ente, la società o il datore di lavoro privato per il quale abbia esercitato l'attività svolta e il relativo periodo»*; i riferimenti bibliografici delle eventuali pubblicazioni.

Considerato altresì che l'art. 8 del bando, infine, precisava che avrebbero costituito motivi di esclusione dalla procedura: la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; la mancata presentazione in allegato alla domanda di partecipazione della copia di un valido documento di identità; la *«mancanza di uno o più requisiti all'art. 4 richiesti per l'ammissione»*; la *«presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto dall'art. 5 e 6»*.

Rilevato che in data 22 novembre 2018 la Commissione esaminatrice designata, alla quale era demandata l'attività istruttoria non vincolante in funzione della scelta del vincitore da parte del Consiglio di amministrazione dell'ente, prendeva atto della presentazione di n. 11 domande di partecipazione da altrettanti candidati e dichiarava che solo 4 domande presentavano *«tutti gli elementi richiesti dall'avviso»* e pertanto le dichiarava i relativi candidati ammessi alla selezione. Il successivo 29 novembre 2018, il Responsabile Unico del Procedimento di selezione, comunicava al Consiglio di amministrazione alcuni suoi rilievi, già comunicati alla Commissione esaminatrice, circa la procedura seguita dalla Commissione esaminatrice. Nonostante i rilievi del R.U.P., il 30 novembre la Commissione dava corso ai colloqui dei candidati ponendo loro alcune domande estratte a sorte tra quelle più numerose previamente determinate; all'esito del colloquio esprimeva un giudizio sintetico e qualitativo su ciascun candidato esaminato.

Rilevato che il 12 dicembre 2018 il Consiglio di amministrazione, preso atto dei rilievi del R.U.P. e ritenendoli meritevoli di accoglimento, decideva *«anche ai fini di una maggiore comparazione»* di convocare con riserva tutti i candidati che avevano presentato la domanda di partecipazione nei termini prescritti dal bando, e ciò nell'esercizio del potere riservatosi con l'art. 7, ultimo alinea del bando di concorso.

Rilevato che il successivo 20 dicembre 2018 i colloqui del Consiglio di amministrazione coi candidati erano preceduti da un supplemento di istruttoria affidato al R.U.P., il quale interpellava ognuno dei candidati in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 o richiamati dall'art. 5 del bando. In tale frangente, degli undici candidati ne venivano quindi esclusi quattro, perché dichiaratamente privi dei requisiti richiesti, mentre i restanti sette venivano ammessi al colloquio davanti al Consiglio di amministrazione.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 dicembre, che individuava quale vincitore la signora Annalisa Toni, che veniva conseguentemente nominata Direttore dell'Azienda.

Vista la comunicazione del 22 gennaio 2019 del Comune di Cascina, con la quale si richiedevano chiarimenti sulle *«decisioni prese nelle sedute dei CDA del 12 e 20 dicembre, nei*

quali si esprime perplessità in ordine all'istruttoria posta in essere dalla Commissione appositamente designata per l'esame del curriculum e si da mandato al RUP di procedere al riesame dei requisiti da parte dei candidati».

Visto il parere formulato dall'Avv. Nicola Luigi Giorgi, del foro di Pisa, il quale conclude affermando che: «Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve concludersi che il procedimento seguito dall'Azienda nell'espletamento della procedura in questione presta il fianco a non infondati rilievi di illegittimità quanto all'esercizio del c.d. potere istruttorio. Nel caso in esame, limitando ogni valutazione alla posizione del candidato selezionato per il conferimento dell'incarico, ossia a quella della signora Annalisa Toni, si rileva che la sua domanda di partecipazione al concorso e la documentazione ad essa relativa erano carenti dell'indicazione dei requisiti specificati alle lettere b), c), e), i), j), m) e n) dell'art. 4 del bando; a sensi dell'art. 5 del bando detti requisiti dovevano essere specificati nella domanda «a pena di inammissibilità», precisandosi all'art. 8 che la «presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto agli artt. 5 e 6» costituiva «motiv[o] di esclusione dalla selezione». Dunque, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, che si è più sopra richiamato, e pur dovendosi apprezzare il lodevole intento dell'Azienda di favorire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva in questione, deve ritenersi che l'ammissione della predetta candidata all'integrazione della propria domanda con riguardo ad elementi prescritti dal bando a pena d'esclusione non sia riconducibile al legittimo esercizio del soccorso istruttorio da parte dell'Azienda: dal che sembra potersi inferire la censurabilità del procedimento sotto il profilo della violazione della lex specialis di gara e dell'eccesso di potere.

Ove l'Azienda dovesse ritenere sussistenti i profili di illegittimità qui sopra ipotizzati, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di esercitare il potere di annullamento d'ufficio del provvedimento del 20 dicembre 2018 con cui ha proclamato il vincitore della selezione».

A maggioranza, espressi dai presenti nei modi di legge,


DELIBERA

1) di dare comunicazione alla signora Annalisa Toni dell'avvio, a sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 20 dicembre 2018 con cui la predetta è stata nominata Direttore dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi, precisando che il responsabile del procedimento è la signora Miria Casarosa, che il procedimento dovrà concludersi entro il 17 febbraio 2019 e che fino a due giorni prima di tale data l'interessato avrà diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti.

2) di inviare copia del presente provvedimento, al Comune di Cascina nel rispetto dell'art. 14 della Legge Regionale n. 43 del 3 Agosto 2004;

3) di dichiarare il presente atto con successiva e separata votazione immediatamente esecutivo

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto

IL PRESIDENTE
Avv. Peter Lewis Geti




AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Iniziata la pubblicazione il 6/2/2019 Rep. n. 8/2019

| | ANNULLATA con decisione n. del

| | ESECUTIVA il ai sensi della legge , previa pubblicazione all' Albo Pretorio
dal al senza opposizioni.

| | INTEGRATA con deliberazione n. del

San Lorenzo alle Corti, 2 febbraio 2019